



SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
"SS. Vergine di Pompei e S. Francesco di Paola"

D.M. della P.I. n. 3088/23 del 5/11/2001
Viale dei Giardini,1 - 87027 PAOLA (CS)
Tel. n. 0982/612551 FAX – 0982/612553
E-mail: segreteria-suorepaola@virgilio.it
Pec: segreteria-suoredomenicane@pec.it

**Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
scolastici della SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA**
"SS. Vergine di Pompei e S. Francesco di Paola"

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 65/2017 su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti, soggetti gestori, responsabili di struttura, personale educatore, docente, ausiliario, A.T.A.), dei bambini e delle loro famiglie durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;

VISTI il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente intesa);

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 29 del 26 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente intesa);

VISTO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il Verbale n. 97 della seduta del CTS del 30 luglio 2020 (che si allega alla presente intesa);

VISTO l'articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale";

VISTO l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;

VISTO l'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;

VISTI l'Avviso comune e le Linee guida sulla sicurezza per una transizione ed una ripartenza dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed imprese sociali, sottoscritto il 17 luglio 2020 da AGCI Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e CGIL FP, CISL FP, FISASCAT, UIL FPL e UILTuCS;

VISTO il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020;

CONDIVISA l'esigenza di garantire, ove possibile, la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori, docenti, operatori ausiliari), evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi/sezioni;

CONDIVISA altresì la necessità di procedere all'approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS., nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020, al fine di assicurare adeguata tutela a tali lavoratori;

CONDIVISA la necessità di verificare, in base anche alle specifiche competenze in materia di Sistema integrato 0-6 e nel rispetto dei limiti di bilancio delle diverse Amministrazioni coinvolte, la possibilità di prevedere ulteriori figure professionali, eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili, nonché di considerare i maggiori costi che dovranno essere sostenuti dai gestori privati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

I responsabili del funzionamento dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, inoltre, provvederanno a:

- a) comunicare alle famiglie e ai lavoratori delle strutture, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- b) promuovere ed attivare la formazione, anche in modalità *on-line*, sull'uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio, sostenere la formazione pedagogico-didattica per l'attuazione di metodologie innovative che rispondano alle nuove esigenze;
- c) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale, incluso l'eventuale personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività educative e didattiche. Saranno adottati i criteri di:
 - a. volontarietà di adesione al test;
 - b. gratuità dello stesso;
 - c. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base.
 - d. fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 9 “Disabilità e inclusione” del

Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia;

e. richiedere al Ministero della salute di garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra i servizi educativi, le scuole dell'infanzia e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento, individuando nei singoli Dipartimenti di prevenzione territoriali un referente che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici e i soggetti gestori al fine di un efficace *contact-tracing* e risposta in caso di criticità e con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per la gestione dei casi sospetti all'interno delle strutture educative e delle scuole dell'infanzia anche tra loro raggruppate;

f. prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID. A tale riguardo si prende atto che, presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per l'emanazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SAR-CoV-2 entro la metà del mese di agosto 2020, con le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura dei servizi educativi e delle scuole. Si prevedono *output* di tipo formativo e informativo;

g. prevedere l'individuazione, in tutti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, del medico competente - in coerenza con l'esito della valutazione del rischio - che effettui sia la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 che la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'articolo 83, anche con le modalità di cui al secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);

h. fornire tempestivamente indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia attivando una collaborazione tra i sottoscrittori del presente Protocollo con il coinvolgimento delle OO.SS.

Inoltre, le Parti nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna scuola dell'infanzia o soggetto gestore di servizi educativi per l'infanzia proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita presso tutte le scuole dell'infanzia o strutture dei servizi educativi per l'infanzia coinvolte l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità tutta, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili. richiedere al Ministero della salute di garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra i servizi educativi, le scuole dell'infanzia e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento, individuando nei singoli Dipartimenti di prevenzione territoriali un referente che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici e i soggetti gestori al fine di un efficace *contact-tracing* e risposta in caso di criticità e con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per la gestione dei casi sospetti all'interno delle strutture educative e delle scuole dell'infanzia anche tra loro raggruppate;
4. prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID. A tale riguardo si prende atto che, presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per l'emanazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SAR-CoV-2 entro la metà del mese di agosto 2020, con le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura dei servizi educativi e delle scuole. Si prevedono *output* di tipo formativo e informativo;

5. prevedere l'individuazione, in tutti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, del medico competente - in coerenza con l'esito della valutazione del rischio - che effettui sia la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 che la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'articolo 83, anche con le modalità di cui al secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
6. fornire tempestivamente indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia attivando una collaborazione tra i sottoscrittori del presente Protocollo con il coinvolgimento delle OO.SS.

Inoltre, le Parti nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna scuola dell'infanzia o soggetto gestore di servizi educativi per l'infanzia proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita presso tutte le scuole dell'infanzia o strutture dei servizi educativi per l'infanzia coinvolte l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità tutta, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

1. Informazioni preliminari

Il personale scolastico, gli alunni, i genitori e chiunque abbia la comprovata necessità di recarsi a scuola nel periodo di emergenza epidemiologica da CoVid-19 deve preliminarmente rispettare le seguenti norme generali:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - obbligo di utilizzo, durante la permanenza nei locali scolastici, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (viste le difficoltà di approvvigionamento, la fornitura di DPI da parte della scuola sarà garantita solo per il personale scolastico);
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Le presenti indicazioni si applicano per i servizi educativi (0-36 mesi).

- Prima della riapertura del servizio è opportuna la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti. Si raccomanda, inoltre, di organizzare le strutture e le attività svolte al fine di garantire la presenza dei soli arredi, oggetti e giochi indispensabili.
- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, affinché vi sia la massima consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti sulle regole da rispettare per contrastare la diffusione del virus.
- Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Entro 3 giorni dall'avvio dell'attività, l'ente gestore è tenuto ad inviare comunicazione al Comune e all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, informando dell'apertura delle attività.
- Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori.
- Prevedere per l'accesso alla struttura una organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.

2. Prima dell'ingresso a scuola

Le disposizioni che seguono illustrano il comportamento da tenere prima dell'ingresso nell'edificio scolastico:

- Accertarsi che la propria temperatura corporea non sia superiore a 37.5 °C e di non avere altri sintomi influenzali;
- Accertarsi di non essere stati a contatto, nei 14 giorni precedenti, con persone positive al virus oppure poste in isolamento precauzionale presso la propria abitazione per sintomatologia compatibile con COVID-19;2
- Accertarsi di essere in possesso dei DPI individuati dal successivo articolo 7;
- Compilare l'apposita autocertificazione (Allegato A)3.

Inoltre, per evitare assembramenti e permettere l'accesso scaglionato all'edificio scolastico, il personale non impegnato in servizio in presenza e chiunque abbia necessità di accedere alla scuola deve contattare preventivamente la segreteria al numero 0982 612551 e fissare un appuntamento.

3. Modalità di accesso a scuola

Prima dell'ingresso nei locali scolastici, ognuno dovrà indossare la mascherina e sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea⁴. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e, nel caso ne fossero sprovviste, fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il Gestore informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, art. 1, lett. d)

L'ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone o del test sierologico per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (alunni, genitori.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole elencate nel presente documento.

. Modalità specifiche di accesso alla Scuola

Tutte le persone che intendono entrare all'interno della Scuola devono accedere all'edificio rispettando le misure di prevenzione e protezione nel seguito elencate:

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si procederà in questo modo:

1) la temperatura verrà rilevata ma non verrà registrato il dato acquisto.

Sarà possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali scolastici;

2) si fornirà oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento verrà indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica sarà indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si farà riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 dovranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui la persona comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra)

- presso la porta di ingresso è affissa l'informativa inerente ai richiami normativi di rispetto e tutela della salute connesse all'emergenza sanitaria in corso, si prega di prenderne visione;
- l'accesso all'edificio deve avvenire una persona per volta, nel caso di presenza di altre persone in ingresso si prega di rispettare la distanza di sicurezza da chi ci precede (almeno 1,5 m) stazionando sulla piazzola antistante la porta di ingresso.

Le operazioni che seguono vengono supervisionate dalla DSGA oppure da collaboratore scolastico formato che, munito di mascherina, monitora le seguenti operazioni:

1. subito dopo l'ingresso occorre sanificarsi le mani utilizzando il gel igienizzante collocato sul tavolo posto davanti alle porte;

2. la DSGA, oppure il collaboratore scolastico, misura la temperatura utilizzando il termometro contactless in dotazione alla scuola. Nel caso in cui la temperatura rilevata sia superiore ai 37.5 °C vi è l'obbligo di uscire dagli uffici, tornare il proprio domicilio e attivare le comunicazioni verso il proprio medico curante o verso il numero nazionale (800 19 20 20), così come da informativa.

Nel caso in cui la persona sia sprovvista di mascherina, ne verrà fornita una dalla scuola;

3. terminate le operazioni, verrà consentito l'ingresso nell'edificio scolastico.

4. Registrazione degli accessi

Il personale che fa ingresso a Scuola avrà cura di passare il badge sia all'ingresso, sia all'uscita per registrare la propria presenza nell'edificio. Chiunque entri nell'edificio scolastico e sia sprovvisto di badge (es. alunni e genitori) registrerà il proprio ingresso e la propria uscita compilando l'apposito modulo allegato (disponibile al box dell'ingresso).

Queste misure servono unicamente per poter procedere a un rapido tracciamento dei contatti nel caso fosse individuata la positività di una persona che si è recata nell'edificio scolastico.

5. Accesso ai locali da parte di ditte/imprese esterne.

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza si indicano alcune misure comuni da adottare, nei casi in cui i lavori interessino locali e/o aree della Scuola; a tal proposito il presente documento, nel paragrafo in oggetto potrà intendersi come documento integrativo al DUVRI

- le imprese nei loro documenti di cantiere (PSC, POS, ecc. che sono di competenza specifica del cantiere e non sono oggetto del presente documento) devono indicare con esattezza i locali oggetto d'intervento, il cronoprogramma di accesso ai medesimi ed i percorsi utilizzati dagli operai per raggiungerli;
- si devono prediligere percorsi brevi, anche utilizzando accessi secondari dell'edificio, in modo da ridurre il più possibile la presenza di operai in ambienti che non sono oggetto di lavori;
- al momento dell'accesso da parte degli addetti dell'impresa appaltatrice, è onere di quest'ultima provvedere alla sanificazione degli ambienti oggetto d'intervento, secondo le modalità richiamate al punto 4.2 al fine di tutelare la sicurezza dei propri operai;
- ad interventi conclusi, è richiesto all'impresa appaltatrice di provvedere alla sanificazione dei locali che vengono riconsegnati alla Scuola secondo le modalità richiamate al punto Capitolo 2, punto 5.3 "Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro", che si riporta in allegato (all.5) fino ad un'altezza di 2 metri dal pavimento;
- in occasione del completamento di ogni fase di lavoro in locali interni, la riconsegna in uso alla Scuola viene formalizzato con apposito verbale redatto dal direttore dei lavori e dal CSE; in tale verbale vengono indicati i locali interessati;
- alla ditta è richiesta una dichiarazione di avvenuta sanificazione (secondo le modalità richiamate al punto 5.2) da allegare (o integrare, prevedendo la sottoscrizione da parte dell'impresa del verbale di cui al punto precedente) all'interno della comunicazione di riconsegna dei locali in uso alla Scuola;
- è da evitare (salvo casi particolari) l'assegnazione di locali interni alla Scuola all'impresa con la funzione di spogliatoio, servizio igienico, locale mensa, ecc.
- le imprese esterne che hanno in appalto la manutenzione e/o la gestione di attrezzature e/o apparecchiature all'interno della Scuola, dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui sopra con particolare riguardo a: accesso contingentato e registrazione all'ingresso, controllo delle temperatura, rispetto delle distanze interpersonali, utilizzo obbligatorio dei DPI, sanificazione delle arre di intervento, ecc..., il tutto nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza specifiche e del presente documento.
- Per quanto riguarda le modalità di pulizia e sanificazione dei locali e/o dei luoghi di intervento si richiamano le indicazioni contenute nel Rapporto "Emergenza Covid-19: Imprese aperte, lavoratori protetti" "Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro", come anche specificato nel seguito.

7. Pulizia e sanificazione

Si assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia si include:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.

Inoltre, si dispone della pulizia approfondita di tutto l'istituto scolastico, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

In tal senso, l'istituzione scolastica provvede e:

- assicura quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020;

- utilizza materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
 - garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
- Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottopone a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

1. Gestione della postazione di lavoro

- Ogni postazione di lavoro è separata dalle postazioni limitrofe e viene rispettata la distanza di sicurezza di 1,5 m. Presso la propria postazione di lavoro non è fatto obbligo di indossare la mascherina, se si rispettano le distanze interpersonali, anche se ne è consigliato l'utilizzo, altrimenti l'uso della mascherina sarà obbligatorio.
- Prima dell'inizio del turno di lavoro e alla fine dello stesso, un Collaboratore scolastico provvederà alla sanificazione della scrivania, del mouse, dello schermo, della tastiera e degli eventuali braccioli della sedia, nonché tutte le superfici oggetto di contatto durante la giornata lavorativa.
- 6.2. Utilizzo di aree comuni (es. aula docenti-mensa)
- Il numero di persone presenti nelle aree comuni deve essere tale da poter garantire una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 m. In caso contrario sarà obbligatorio l'uso di mascherine.
-

2. Utilizzo dei servizi igienici

Prima di accedere ai servizi igienici occorre sanificarsi le mani in modo da aprire la maniglia della porta in sicurezza. Al termine dell'utilizzo dei servizi occorre sanificarsi nuovamente le mani con il gel igienizzante e smaltendo la carta mani all'interno del contenitore dei rifiuti indifferenziati.

3. Precauzioni igieniche personali

Le persone presenti a scuola dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche prescritte, in particolare quelle riferite al lavaggio delle mani. A questo proposito la scuola metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per il lavaggio delle mani, accessibili a tutte le persone presenti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

4. Dispositivi di protezione individuali

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- vista la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sarà comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti e occhiali) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, sarà previsto l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).



5. Organizzazione

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19:

- Verrà assicurato un piano di turnazione ATA con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- sarà utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- verrà comunque garantita l'apertura degli uffici di segreteria per permettere lo svolgimento di tutte le attività indifferibili che necessitano la presenza del personale.

6. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Nella zona di ingresso, verrà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni e saranno individuati percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dalla scuola.

7. Gestione di una persona sintomatica a scuola

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo dovrà dichiarare immediatamente all'ufficio del personale. In base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, si procederà, quindi, al suo isolamento e, similmente, a quello degli altri presenti nei locali. La scuola procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

La scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'edificio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

La persona, al momento dell'isolamento, sarà essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina.

8. Medico competente

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collaborerà con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnalerà alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Inoltre, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Alla ripresa delle attività il medico competente sarà coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

9. Formazione del personale scolastico

Ai sensi dell'art. 18 del DLgs 81/2008, visto il DL 18 del 17/03/2020 ("Decreto Cura Italia"), vista la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori, posto l'obbligo normativo a carico del Datore di Lavoro di alcuni adempimenti specifici tra cui ad esempio:

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- informare al più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Le misure di prevenzione e protezione oltre alle indicazioni comportamentali descritte nei punti precedenti **sono da intendersi come regole comportamentali obbligatorie, formazione e informazione specifica fornita ai dipendenti**, circa le modalità e la gestione degli ingressi e uscite dalla Scuola, circa l'accesso dei fornitori esterni, circa il rispetto delle precauzioni volte al contenimento del contagio e diffusione (distanza interpersonali), circa la pulizia e sanificazione, circa le precauzioni igieniche personali, circa l'adozione e l'uso obbligatorio dei DPI, circa la gestione degli spazi comuni e organizzazione della Scuola, circa la gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria

10. Costituzione di una commissione

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Gestore valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Gestore.

11. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Nella Scuola è costituito un Comitato per la verifica e l'applicazione del protocollo e delle norme comportamentali di cui sopra, composto da: Dirigente Scolastico, RSPP, ASPP, RLS e MC, ciascuno nei rispettivi compiti e responsabilità cui le norme prevedono.

12. Azioni di verifica e attuazione delle misure

Ai sensi del DL gs 81/08 e s.m.i. riguardo le responsabilità e i rispettivi compiti di Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, della Scuola per ciascuno vige l'obbligo della vigilanza circa il rispetto delle misure di cui sopra.

Nel caso di lavori da parte di ditte esterne tale obbligo di vigilanza spetta ai rispettivi CSE, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti delle imprese affidatarie.

La Scuola con le proprie risorse interne provvederà alla eventuale segnalazione di inadempienze o da parte del personale esterno.

In tutti i casi sussiste l'obbligo da parte dei Lavoratori TUTTI, di rispettare le indicazioni ricevute dal proprio Datore di Lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 81/08., poiché comportamenti inadeguati possono configurarsi come rischio grave ed immediato nei confronti della diffusione del virus.

Nel caso di inadempienze accertate, ciascun Datore di Lavoro, provvederà alla contestazione dell'inottemperanza, ai sensi delle rispettive competenze (lavoratore della Scuola o dipendente di ditta esterna).

Prot. 255 del 29/08/ 2020

Elvira Cafiero

COORDINATORE DELLE ATTIVITA' PEDAGOGICHE

Emanuele Logatto

RLS

Caterina Guido

R.S.P.P.

Francesco Belvedere

MEDICO DEL LAVORO